

Statuto sociale della società

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "SANTA TERESA S.P.A.".

Art. 2 Sede

La società ha sede sociale in Brindisi all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 5 Oggetto Sociale

5.1 La società ha per scopo sociale la prestazione di tutti i servizi strumentali all'attività della Provincia di Brindisi, nessuno escluso, nonché nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza della stessa, con il modello dell'in house providing. In particolare la società svolge le seguenti attività, elencate in via non tassativa né esaustiva:

ALLEGATO 1

- pulizia degli immobili e del demanio provinciale; gestione del patrimonio provinciale disponibile, anche in regime di concessione; manutenzione degli immobili provinciali; attività di facchinaggio; custodia immobili e presidio del territorio della Provincia; verifica impianti termici; manutenzione e pulizia stradale; gestione e supporto ai servizi nel settore dell'ambiente, dell'ecologia e dell'inquinamento ambientale in genere; manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; manutenzione di impianti di pubblica illuminazione; assistenza tecnico-amministrativa al Mercato del Lavoro e alla Formazione professionale; attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate provinciali; supporto alla informatizzazione e gestione informatizzata degli archivi della provincia; attività di risparmio energetico; laboratorio di educazione ambientale; recupero e liberazione fauna selvatica; sistema informativo territoriale; gestione e manutenzione del verde e infrastrutture; custodia immobili; portierato e uscierato; supporto tecnico/amministrativo ad uffici vari; attività di formazione professionale; svolgimento delle attività dell'ufficio stampa e supporto ufficio comunicazione istituzionale dell'Ente; gestione e sanificazione ambientale; attività di supporto ai servizi di tariffazione ed attività di liquidazione; servizio di accertamento e

riscossione tributi; canile provinciale; censimento ambientale e catastale; servizi di reception; disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; supporto Protezione Civile; gestione progetti approvati dalla Provincia nei settori di attività prima indicati con impiego di qualsivoglia tipologia di risorse (proprie dell'Ente, Nazionali, Regionali, dell'Unione Europea, ecc.).

5.1 BIS Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo del proprio Ente socio rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).

5.2 Le attività sopra elencate potranno essere espletate anche nei confronti di soggetti diversi dall'Ente pubblico socio, a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società stessa dall'Ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia tale da consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5.3 La società potrà assumere la gestione di altri servizi strumentali che l'Ente Provincia di Brindisi intenderà affidare per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

5.4 La società potrà svolgere attività di studio e di

ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale e, comunque, nei limiti consentiti dalla legislazione per tempo vigente.

La natura della SANTA TERESA S.P.A. di società in house non esclude che i servizi di cui al comma 5.1 possano essere svolti da soggetti diversi dalla società medesima secondo la volontà del socio.

5.5 I rapporti tra la società e la Provincia di Brindisi sono regolati dai contratti di affidamento dei servizi secondo il criterio dell'in house providing finalizzati ad una gestione strumentale a favore dell'Ente, connotabili come attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'Amministrazione.

5.6 I rapporti contrattuali per l'erogazione dei servizi tra la società e l'Ente Provincia di Brindisi sono regolati mediante appositi contratti di affidamento diretto dei servizi, con i quali saranno definiti le modalità di espletamento dei servizi e i relativi costi.

5.7 La società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis c.c..

5.8 Alla società non è consentita la partecipazione ad altre società.

5.9 In ogni caso la società non persegue interessi

*contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.
A tal fine la coerenza degli interessi della società con
quella dei soci pubblici partecipanti sono definiti
nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo
analogo.*

Art. 6 Capitale sociale

*6.1 A norma dell'art. 2327 c.c. il capitale sociale è di
Euro 200.000 (duecentomila) suddiviso in 200 (duecento)
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000 (mille)
cadauna.*

*6.2 La società è a totale capitale pubblico; di conseguenza,
e per tutta la durata della società, il 100% (cento per
cento) del capitale sociale dovrà appartenere alla Provincia
di Brindisi o ad altri enti.*

*6.3 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro
possessore eguali diritti.*

6.4 Ogni azione dà diritto ad un voto.

*6.5 La società potrà emettere, con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, azioni correlate e strumenti
finanziari di partecipazione agli affari per i quali siano
stati costituiti patrimoni destinati.*

6.6 Le azioni sono nominative.

*6.7 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono
risultare dal titolo.*

Art. 7 Diritti sulle azioni - Prelazione

7.1 In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..

7.2 Qualora i soci intendano cedere le proprie azioni ordinarie, ovvero trasferire i diritti di opzione sulle azioni da emettersi in caso di aumento di capitale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione all'altro Socio inviando all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

1. l'indicazione delle azioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
2. le generalità del potenziale acquirente;
3. il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le azioni verrebbero alienate o sottoscritte.

7.3 Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'Organo Amministrativo dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata A.R., al socio cui spetta il diritto di prelazione. Questo ultimo dovrà inviare all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione

dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci. Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'Organo Amministrativo dovrà comunicare a mezzo raccomandata A.R. all'altro Socio la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato nei trenta giorni successivi. L'acquirente delle azioni, per poter esercitare i diritti sociali, dovrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ. La richiesta di iscrizione potrà provenire anche dall'alienante con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ..

7.4 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle azioni o delle opzioni nei confronti della Società.

Art. 8 Obbligazioni

La Società può emettere titoli obbligazionari. La decisione di emettere obbligazioni spetta, nei limiti di legge, all'Assemblea.

Art. 9 Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

9.2 Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata A. R.. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dell'eventuale categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro

15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.4 Il Socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato secondo criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2437 ter del codice civile e con le procedure di cui allo stesso articolo.

Art. 10 Assemblea dei Soci - Competenze

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la distribuzione degli utili;
- la copertura delle perdite;
- la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo ed il relativo compenso;
- la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso;

- la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- **la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale;**
- le delibere per l'azione di responsabilità **degli Amministratori** Unico e dei sindaci;
- l'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili;
- le assunzioni di partecipazioni od interessenze;
- in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Assemblea dei Soci - Convocazione

11.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo.

11.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci ed ai sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

11.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

11.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'Assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

11.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 12 Intervento in Assemblea

12.1 L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari loro intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea.

Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione.

12.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, regolare diritto di intervento in Assemblea.

12.3 E' consentito l'intervento in Assemblea tramite videoconferenza. L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

12.4 L'azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

Art. 13 Presidenza e Regolamento dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza di costoro, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un

segretario che egli stesso provvede a nominare, scegliendolo tra i funzionari della società a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Art. 14 Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

In prima convocazione, sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che straordinaria sono valide se prese con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, sono escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Art. 15 Organo Amministrativo

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, **ove normativamente consentito e deliberato motivatamente dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. La nomina dei consiglieri di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.** L'organizzazione ed

il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono regolati dalle norme del Codice Civile: il Consiglio **non può** delegare le proprie attribuzioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2381 c.c..

15.2 Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per una sola volta. L'Organo Amministrativo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

15.3 In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, del cod. civ..

15.4 In relazione all'attività sociale, i componenti l'Organo Amministrativo devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e s.m.i. e D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e s.m.i.;
- non essere stati sottoposti a misure cautelari in carcere e/o a misure comunque restrittive della libertà personale;
- non essere stati condannati con sentenza passata in

giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro del V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo.

3. non trovarsi nelle condizioni impeditive di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

b) requisiti di professionalità (da possedersi alternativamente):

- avere svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico - gestionali, giuridiche ed economiche;
- aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche - finanziarie.

15.5 E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; analogamente sono vietate le corresponsioni di gettoni di presenza, mentre eventuali premi di risultato devono essere determinati e deliberati dall'Assemblea prima dello svolgimento della relativa attività.

Art. 16 Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1 L'Organo Amministrativo esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dalla Provincia di Brindisi, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Soci per legge e per statuto.

16.2 L'Organo Amministrativo può nominare un segretario, anche fuori dai suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17 Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Collegio Sindacale

18.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti.

18.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili: essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Art. 19 Bilancio

19.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

19.2 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- b. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 21 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Brindisi che giudicherà applicando la legge italiana.

Art. 22 Disposizioni finali

22.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali e di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

*22.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società, **in specie il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e sue successive modifiche integrazioni.***

22.3 La Società Santa Teresa S.p.A. è sottoposta al controllo analogo previsto dal vigente Regolamento adottato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 30 del 05.06.2014, ai sensi delle norme vigenti in materia e successive modifiche ed integrazioni.